NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI E DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO E DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS

Art. 8

Conferimento delle mansioni di operatore al personale ausiliario degli uffici locali

Al primo comma dell'articolo 27; dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

> c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

Versione in vigore dal 8 settembre 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
Estremi	Legge 12 agosto 1974, n. 370
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attribuzioni-e-di-trattamento-economico-del/art-8-conferimento-delle-mansioni-di-operatore-al-personale-ausiliario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it